ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 8

Il diritto all'assistenza non e' riconosciuto:

a) quando la denuncia dello stato di malattia o di gravidanza sia fatta dopo il termine da stabilirsi nel regolamento;

b) quando si tratti di malattie intenzionalmente contratte aggravate o protratte.

Gli interessati hanno l'obbligo di sottoporsi alle indagini ed al controllo ritenuti opportuni dall'Ente per l'accertamento della malattia. Il rifiuto alla richiesta dell'Ente da' luogo alla decadenza dal diritto alle prestazioni.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it